

11 gennaio 2010

La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale *

di Marco Ruotolo

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. La questione del crocifisso nell'ordinamento italiano: il contributo della giurisprudenza – 3. La sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo... – 4. ...e i suoi possibili effetti nel nostro ordinamento – 5. Una breve riflessione conclusiva su democrazia e laicità

1. *Premessa*

Sul tema della laicità non credo di poter dare un contributo che abbia carattere di completezza. Mi

limiterò, allora, più modestamente, a qualche riflessione ad alta voce, a conclusione di un percorso che

ha come specifico oggetto la recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa

all'esposizione del crocifisso nelle scuole pubbliche (sent. 3 novembre 2009, caso Lautsi c. Italia, r.n.

30814/06).

Per far ciò ritengo utile proporre, preliminarmente, una rapida indicazione delle principali decisioni rese

dalla giurisprudenza italiana rispetto alla questione dell'esposizione dei simboli religiosi, per poi

illustrare i passaggi essenziali della sentenza della Corte europea, i suoi possibili effetti sulla successiva

giurisprudenza e i condizionamenti che da essa possono discendere su eventuali scelte legislative future.

Con ciò non sottraendomi, come detto, al compito di proporre conclusivamente qualche breve riflessione

(ad alta voce, appunto) sul tema della laicità, essendo la questione oggetto del presente contributo una

delle applicazioni pratiche (probabilmente tra le più importanti) del relativo principio[\[1\]](#).

2. La questione del crocifisso nell'ordinamento italiano: il contributo della giurisprudenza

I problemi principali che la giurisprudenza è stata chiamata ad affrontare rispetto all'esposizione del

crocifisso si traducono nelle seguenti domande: a) è legittima l'esposizione del crocifisso nelle aule

scolastiche? b) è possibile rifiutare lo svolgimento di attività di rilievo pubblico in ragione del fatto che

nei locali in cui esse si svolgono si trova esposto il crocifisso?

Le suddette domande hanno trovato risposte non univoche[2].

Nel 1988, il Consiglio di Stato, con il parere n. 63, ha affermato che le disposizioni concernenti l'arredo

scolastico contenute in due regolamenti degli anni '20 del secolo scorso (art. 118 R.d. 30 aprile 1924, n.

965[3] e art. 119 R.d. 26 aprile 1928, n. 1297, tabella C[4]) dalle quali si ricava l'obbligo di esposizione

del crocifisso^[5], rispettivamente, nelle scuole medie e nelle scuole elementari, dovevano ritenersi

ancora in vigore, rilevando peraltro che «il Crocifisso o, più semplicemente, la Croce, a parte il

significato per i credenti, rappresenta il simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice

storica, come valore universale, indipendente da specifica confessione religiosa»[\[6\]](#). Un simbolo,

dunque, che lungi dal contrastare con il principio di laicità ne sarebbe addirittura manifestazione, in

quanto espressione dei principi di libertà, eguaglianza e tolleranza.

L'anno successivo (1989), la Corte costituzionale, pronunciandosi sulla questione relativa

all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dello Stato non universitarie, affermava la sua

facoltatività per gli studenti e per le famiglie, implicante uno stato di non-obbligo per chi decide di non

avvalersene. E in quella decisione – per ciò che qui più interessa – si chiariva che la laicità esprime «uno

dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica (artt. 2, 3, 7, 8, 19 e

20)», implicando «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la

salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (sent. n. 203

del 1989). La laicità si erge a «principio supremo», non modificabile pertanto nemmeno con legge

costituzionale, ma è riguardata in una accezione non già negativa (indifferenza rispetto al fenomeno

religioso), bensì positiva (garanzia per la salvaguardia della libertà di religione)[\[7\]](#). Nell'anno

precedente la Corte costituzionale aveva peraltro affermato che ragioni «statistiche» non sono sufficienti

a sorreggere il trattamento privilegiato di una religione, in quanto il superamento della contrapposizione

fra la religione cattolica, «sola religione di Stato» e gli altri «culti ammessi», sancito dal punto 1 del

Protocollo del 1984, rende ormai inaccettabile ogni tipo di discriminazione che si basi soltanto sul

maggiore o minore numero degli appartenenti alle varie confessioni religiose (sent. n. 925 del 1988,

relativa alla disciplina legislativa concernente le offese contro la religione cattolica; v. poi le sentt. nn.

440 del 1995, sul reato di bestemmia; 329 del 1997, sull'offesa alla religione dello Stato mediante

vilipendio di cose; 508 del 2000, sul vilipendio della religione di Stato; n. 327 del 2002, sul turbamento

di funzioni religiose del culto cattolico)[8].

Enunciato nei termini di cui sopra il principio supremo di laicità, nel 2003 il Tribunale de L'Aquila, in

composizione monocratica – adito *ex art.* 700 c.p.c. da un genitore che aveva chiesto al dirigente

scolastico la rimozione del crocifisso esposto nelle aule frequentate dai figli professanti la religione

islamica – aveva ritenuto tacitamente abrogate le disposizioni regolamentari concernenti l’obbligo di

esposizione del crocifisso, in quanto incompatibili con le garanzie costituzionali del pluralismo

religioso, della libertà di coscienza e di religione e con l'abbandono del principio della religione

cattolica come religione di Stato (ordinanza 23 ottobre 2003)[\[9\]](#). Ma, a seguito di reclamo, questo

provvedimento cautelare è stato revocato un mese dopo (ordinanza 29 novembre 2003) dallo stesso

Tribunale, in composizione collegiale, per difetto di giurisdizione, in quanto la controversia attiene ad

attività rese nell'ambito del «servizio della pubblica istruzione», materia attribuita alla giurisdizione

esclusiva del giudice amministrativo (art. 33, comma 2, lett. *e*, d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato

dall'art. 7 della legge n. 205 del 2000).

L'anno successivo, il TAR Veneto – chiamato a giudicare su un ricorso proposto dal genitore di due minori iscritti ad una scuola media di Abano Terme avverso la deliberazione del Consiglio di istituto che, respingendo espressa richiesta volta alla rimozione del crocifisso, proponeva di «lasciare esposti i simboli religiosi» – anziché risolvere direttamente la questione del presunto contrasto delle norme regolamentari rispetto al principio di laicità, decideva di sollevare questione di legittimità costituzionale, sulla base dell'assunto che le previsioni contenute nei regi decreti farebbero corpo con le norme di legge in tema di arredo scolastico, facendone derivare l'obbligo di esposizione del crocifisso. In particolare, la questione aveva per oggetto gli artt. 159 e 190 del d.lgs. n. 297 del 1994 (Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)[10], come specificati dalle norme dei regi decreti prima richiamate, nonché l'art. 676 del medesimo d.lgs. che ne confermerebbe la vigenza[11]. Secondo il TAR rimettente detto complesso normativo violerebbe il principio di laicità dello Stato, in quanto la prescrizione dell'esposizione nelle aule scolastiche di un simbolo venerato dal cristianesimo – così come eventuale analoga prescrizione di esposizione di simboli di altre fedi – non sarebbe conciliabile con la posizione di equidistanza ed imparzialità tra le diverse confessioni che lo Stato deve comunque mantenere, tanto più con riferimento a spazi destinati all'istruzione pubblica, cui tutti debbono accedere per ricevere l'istruzione obbligatoria (art. 34 Cost.), compito fondamentale che lo Stato assume, garantendo la libertà di insegnamento (art. 33 Cost.) (ordinanza TAR Veneto, sez. I, del 14 gennaio 2004, n. 56). La Corte costituzionale ha dichiarato la questione inammissibile con ord. n. 389 del 2004, in quanto, diversamente da quanto ritenuto dal rimettente, non sussisterebbe fra le menzionate disposizioni legislative e le disposizioni regolamentari «quel rapporto di integrazione e specificazione, ai fini dell'oggetto del quesito di costituzionalità proposto, che avrebbe consentito, a suo giudizio, l'impugnazione delle disposizioni legislative “come specificate” dalle norme regolamentari». Più in generale l'impugnazione delle disposizioni del testo unico si appalesa – secondo la Corte – come «il frutto di un improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari richiamate». Poiché il giudizio di legittimità costituzionale può avere per oggetto soltanto norme dotate di forza di legge, la questione è dunque inammissibile. In altre parole, la questione – sia essa posta in termini di assenza di fondamento legislativo delle norme regolamentari o di contrasto di esse con il principio di laicità – deve essere risolta dal giudice amministrativo. Dico dal giudice amministrativo, poiché la Corte di Cassazione, sezioni unite civili, adita per regolamento preventivo di giurisdizione ha dichiarato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in quanto la richiesta di rimozione del crocifisso investe in via «immediata il potere dell'amministrazione in ordine all'organizzazione e alle modalità di prestazione del servizio scolastico» e l'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998 (e successive modifiche) «nella materia dei pubblici servizi attribuisce al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva se in essa la pubblica amministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo» (ord. 10 luglio 2006, n. 15614)[12]. Il che induce, appunto, a ritenere che la questione dell'esposizione del crocifisso nelle scuole venga in rilievo in prevalenza davanti al giudice amministrativo, anche se non è del tutto escluso che, indirettamente, possa interessare anche il giudice ordinario, qualora, ad esempio, come vedremo, vengano in contestazione atteggiamenti asseritamente vessatori dell'amministrazione scolastica nei confronti dei docenti che contestino la esposizione del crocifisso nell'aula nella quale fanno lezione.

Torniamo, dunque, alla vicenda processuale che ha dato origine al giudizio di costituzionalità. Il TAR

Veneto, in altra composizione rispetto alla sezione che aveva sollevato la questione di costituzionalità,

definisce il giudizio respingendo il ricorso, in quanto le norme regolamentari che impongono

l'esposizione del crocifisso non possono ritenersi incompatibili rispetto al principio di laicità dello Stato

(TAR Veneto, Sez. III, 17 marzo 2005, sent. n. 1110)[\[13\]](#). Soluzione, quest'ultima, confermata dal

Consiglio di Stato (Sez. VI, 13 febbraio 2006, n. 556[\[14\]](#)), secondo il quale la decisione delle autorità

scolastiche di esporre il crocifisso, assunta «in esecuzione di norme regolamentari», «non appare ...

censurabile con riferimento al principio di laicità proprio dello Stato italiano». Secondo il Consiglio di

Stato il crocifisso «è in grado di rappresentare e di richiamare in forma sintetica immediatamente

percepibile e intuibile (al pari d'ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che

soggiacciono e ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile»:

«tolleranza, rispetto reciproco, valorizzazione della persona, affermazione dei suoi diritti, riguardo alla

sua libertà, autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, solidarietà umana, rifiuto di

ogni discriminazione». Valori che «hanno impregnato di sé tradizioni, modo di vivere, cultura del

popolo italiano». In questa prospettiva – afferma ancora il Consiglio di Stato – «il crocifisso potrà

svolgere, anche in un orizzonte “laico”, diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione

simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni». E

significativamente chiosa: «non si può pensare al crocifisso esposto nelle aule scolastiche come a una

suppellettile, oggetto di arredo e neppure come a un oggetto di culto; si deve pensare piuttosto come a

un simbolo idoneo a esprimere l'elevato fondamento dei valori civili sopra richiamati, che sono poi i

valori che delineano la laicità nell'attuale ordinamento dello Stato»[\[15\]](#).

La posizione degli alunni (o meglio del genitore che aveva agito per loro conto) viene svilita ad

«opinione rispettabile, ma in fondo non rilevante nella causa in esame», dovendo la decisione essere

assunta «senza cadere nel soggettivismo», non potendo – come si legge in un parere del Consiglio di

Stato del 15 febbraio 2006^[16] – estendersi la libertà religiosa dell'individuo «anche alla sfera

